



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato
la seguente

N. 6521/06

Reg.Dec.

N. 3368 Reg.Ric.

ANNO 2001

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 3368/2001 proposto dalla ditta Di Lauro Francesco e figli s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Ennio Mazzocco, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, alla via Ugo Bassi, n. 3;

contro

la Regione Molise, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento e/o la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Molise, 6 aprile 2000, n. 85;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione della Regione appellata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 28 aprile 2006, il Consigliere
Francesco Caringella

Uditi l'Avv. Mazzocco e l'Avv. dello Stato Guida;

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno respinto il ricorso dalla ditta Di Lauro Francesco e figli s.n.c., avverso l'atto di diniego dell'autorizzazione dell'ampliamento della cava di verdello sita in località Pietralata - agro di Monteroduni - in una con le statuizioni connesse e consequenziali.

L'impresa appella contestando gli argomenti posti a fondamento del decisum di prime cure.

Resiste la Regione Molise.

All'udienza del 28 aprile 2006 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. L'appello non merita accoglimento.

2.1. E' infondato il primo motivo di appello con il quale si torna a dedurre la tesi dell'incompetenza della Giunta regionale all'emissione del provvedimento di diniego per cui è causa. A sostegno della competenza della Giunta occorre infatti rimarcare che, in assenza di deleghe relative ad istanze volte, come si è ritenuto essere quella in esame, ad ottenere non il mero ampliamento di cava preesistente ma l'apertura di nuova cava, non può che venire in rilievo la competenza della Giunta in materia di gestione dei beni demaniali pervenuti al patrimonio regionale dall'azienda dello Stato per le Foreste Demaniali (si veda la delibera di GR n. 2563 del 12 settembre 2005). La dedotta invasione di competenze di pertinenza del Presidente della Giunta o del competente assessore, soggetti rappresentati

nell'organo collegiale, si appalesa in ogni caso alla stregua di vizio formale non invalidante ai sensi dell'art. 21 octies comma 2, della legge 241/1990.

2.2. E' altresì infondato il secondo motivo di gravame con il quale si contestano gli argomenti addotti dall'amministrazione al fine di pervenire alla qualificazione dell'istanza come volta al conseguimento dell'autorizzazione all'apertura di nuova cava piuttosto che al mero ampliamento della preesistente. Il parere in tal senso reso dall'ufficio Amm.ne Foreste Demaniali della Regione di cui alla nota del 27.3.1997, prot. n. 912,, è infatti imperniato su congrue ed esaurienti considerazioni che mettono all'uopo in rilievo l'assenza di continuità territoriale tra il nuovo ed il vecchio sito, ben separati dalla particella 14 e ben differenziati anche per il tipo di vegetazione ospitata e la circostanza che il terreno richiesto per l'ampliamento non è spoglio bensì ricoperto solo da erba ed arbusti e non risulta in alcun modo manomesso né antropizzato. In definitiva, sulla scorta di rilievi documentati ed esaurienti, l'amministrazione ha concluso nel senso che tra le due aree non esiste contiguità né fisica, né topografica né altimetrica né, infine, morfologica; donde l'ulteriore conclusione, parimenti logica e suffragata dalle risultanze fattuali in atto, secondo cui non può fondatamente sostenersi che l'estrazione del verdello e del calcare nella seconda zona costituisca estensione dell'attività mineraria già assentita.

I rilievi svolti in sede di appello valorizzano poi le risultanze di consulenze e relazioni tecniche che forniscono una diversa interpretazione dello stato dei luoghi, sul piano dei caratteri della vegetazione ivi presente e dei rapporti di tra le due aree, senza tuttavia evidenziare profili di sviamento

capaci di inquinare un giudizio tecnico opinabile. Va aggiunto che le precisazioni in merito all'estensione della seconda area non risultano dirimenti in quanto non incidono sul dato oggettivo della significativa rilevanza dimensionale, con le conseguenze tratte dal Primo Giudice ai fini qui rilevanti.

2.3. Non coglie nel segno neanche il successivo motivo di appello con il quale si mette l'accento sul parere positivo reso dall'assessorato regionale all'urbanistica in relazione all'apertura di una seconda cava. Osserva infatti la Sezione che il parere positivo, ove pure interpretato nei sensi prospettati dall'appellante, è superato dai puntali rilievi svolti nell'originario provvedimento giuntale di diniego e nel successivo atto giuntale di conferma in merito agli elementi ostativi alla favorevole valutazione dell'istanza. Ed infatti, facendo rinvio alle indicazioni esposte nel suddetto parere dell'ufficio dell'Amministrazione delle Foreste Demaniali, l'amministrazione ha tratto dalla citata premessa della qualificazione dell'istanza come volta all'inaugurazione di una nuova cava il corretto e vincolato corollario della sua non autorizzabilità alla luce delle prescrizioni dettate dalla delibera di GR n. 5609/94 per l'area tipizzata NE 2 del piano territoriale paesistico di area vasta. Ed infatti il Primo Giudice ha correttamente rilevato come nella specie non ricorresse l'ipotesi derogatoria di cui alla delibera citata di GR n. 5609/1994, atteso che la cava non risponde ad esigenze di prelievo momentaneo e che l'attività estrattiva non è limitata all'apprensione di un materiale unico di pregio per scopi speciali ma riguarda l'asportazione di materiali calcarei generici.

2.4. Va soggiunto, a confutazione dell'ultimo motivo di appello, che la sentenza di primo grado merita condivisione anche in relazione all'assenza delle condizioni derogatorie di cui alla delibera di GR n. 4252 dell'11.11.1993. L'esame della domanda di cd. ampliamento, un una con la documentazione in atti, non consente infatti di riscontrare la richiesta dimostrazione dell'incidenza della preesistenza sulle caratteristiche del somatismo dell'area interessata e, soprattutto, della circostanza che l'intervento avrebbe contribuito a diminuire l'impatto della preesistenza nel quadro di un progetto organico di recupero. Gli atti acquisti (vedi nota n. 7240 del 10.10.1995 del coordinatore provinciale del Corpo Forestale richiamata nella delibera 2754/1997) confortano invece l'opposta conclusione secondo cui le richieste opere di scavo avrebbero inciso negativamente su un patrimonio, erbaceo, arbustivo ed arboreo, ancora incontaminato, in guisa da deteriorare il pregio naturalistico della zona.

3. L'appello va in definitiva respinto.

Giusti motivi depongono per la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) - definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, respinge l'appello. Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 28 aprile 2006 dal Consiglio di Stato in
s.g. (Sez. VI) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti
Magistrati:

Giorgio Giovannini	Presidente
Luigi Maruotti	Consigliere
Giuseppe Romeo	Consigliere
Giuseppe Minicone	Consigliere
Francesco Caringella	Consigliere Est.

Presidente

f.to Giorgio Giovannini

Consigliere
f.to Francesco Caringella

Segretario
f.to Vittorio Zoffoli

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....06/11/2006.....
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
f.to Maria Rita Oliva

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì.....copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero.....
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria